



Comune di Charvensod

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N.

N. 38

OGGETTO:

**REGOLAMENTI COMUNALI - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-
TI URBANI INTERNI**

L'anno millenovecentonovantacinque addi' ventotto del mese di LUGLIO alle ore 15 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA E STRAORD. ed in seduta PUBBLICA di la convocazione, il Consiglio Comunale.

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COME' DARIO	X	
2	ANTONIOLI Renato	X	
3	CIOCCHETTI Ernesto	X	
4	MUNIER Livio Edoardo	X	
5	SUBET Ennio	X	
6	MARCOZ Marco	X	
7	TRENTO Gianfranco	X	
8	DUCLY Davide	X	
9	MARPEGAN Massimo	X	
10	PODIO Pier Giuseppe	X	
11	VIERIN Isidoro	X	
12	LINTY Marco		X
13	SABA Renato	X	
14	TESTOLIN Enrico	X	
15	FERRE' Olindo	X	
TOTALE		14	01

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. RICCARAND Nello, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COME' DARIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto. sopra indicato

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.37 in data odierna, con la quale si approva il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;

Visto il decreto legislativo 15.11.1993, n.507, e successive modificazioni, con il quale e' stata riformata la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nelle zone del territorio comunale stabilite dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana;

Stabilito che i soggetti passivi della tassa sono coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte, atte alla produzione di rifiuti solidi urbani interni o assimilati, nelle zone in cui il servizio e' effettuato;

Visto l'art.68 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento e che ai sensi del comma 2, dell'art.79, le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana devono essere approvate entro il 30 giugno 1994;

Visto lo schema di regolamento comunale allegato alla presente deliberazione;

Vista la legge regionale del 23.08.1993, n.73;

Vista la legge 08.06.1990, n.142;

Preso atto del parere favorevole di legittimita' del Segretario comunale ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90, n.142;

Dopo attento esame e discussione;

All'unanimita' dei voti palesemente espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

a) di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante;

b) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata non appena sara' divenuta esecutiva, per 15 giorni all'albo pretorio comunale;

c) la presente deliberazione verra' trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 507/93.

SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa

Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

Art. 7 Locali e aree tassabili

Art. 8 Locali e aree non tassabili

Art. 9 Computo delle superficie

Art.10 Tariffe per particolari condizioni di uso

Art.11 Agevolazioni e riduzioni

Art.12 Classificazione dei locali e aree

Art.13 Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art.14 Denunce

Art.15 Accertamento e controllo

Art.16 Riscossione

Art.17 Rimborsi

Art.18 Sanzioni

Art.19 Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20 Disposizioni transitorie

Art.21 Abrogazioni

Art.22 Norme di rinvio

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.1
Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, e successive modifiche e integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1995 è istituita nel Comune di CHARVENSOD tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 507/1993.

Art.2

Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione a insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze oltre 1000 metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito e attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri

fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 50%
- studi dentistici: riduzione del 50%-
- lavanderie: riduzione del 50%
- tipografie artigiane: riduzione del 50%
- studi fotografici: riduzione del 50%
- autolavaggi: riduzione del 50%
- falegnamerie: riduzione del 50%
- macellerie: riduzione del 50%

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini fino a 8 alloggi;
- del 6% per i condomini fino a 15 alloggi;
- del 4% per i condomini fino a 30 alloggi;
- del 2% per i condomini oltre i 30 alloggi.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, e il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno,

l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art.5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali e aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art.7

Locali e aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superficie utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle e i fienili a uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali e accessori adibiti a esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti.

- trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superficie occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabine poggiante al suolo;
- tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superficie che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del comma 4 dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, e in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali e aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superficie dei balconi e terrazzi.

Art.8

Locali e aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali e aree:

- i locali riservati a impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superficie utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superficie utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superficie e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.9

Computo delle superficie

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superficie delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superficie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art.10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- del 20% per le abitazioni con unico occupante avente la residenza anagrafica nel Comune di Charvensod per le superficie abitativa della prima casa, superiore a 50mq.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art.11

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali e aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi a uso abitativo o a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq, utilizzate da persone residenti di età superiore a 70 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 70 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle esenzioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.12

Classificazione dei locali e aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali e aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private;
- 2) Attività ricettivo alberghiere;
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale;
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie;
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
Per i locali e aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art.13 Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali e aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Charvensod la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art.14 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la

ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza e amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art.15

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune ai sensi dell'art.73 del D.Lgs 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, e a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Art.16

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.*

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Art.17
Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art.18
Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993.

Art.19
Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n.545 e al D.Lgs. 31.12.1992, n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato alla Direzione delle Entrate, per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.20
Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, a eccezione di quelle previste dagli art.2, comma3, art.4 commi 2,4 e 5, art.5 comma 2 2° periodo, art.9 commi 2 e 3, che hanno decorrenza dal 01.01.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art.14, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione e di riduzione.

dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 01.01.1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art.65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1° gennaio 1996.

Art.21 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.22 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni.